



# COMUNE DI DESULO

Ufficio del Sindaco

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo Tel. 0784 619019 – 347 1095770- www.comune.desulo.nu.it - e-mail comunedesulo@tiscali.it

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 28 del 16.11.2020

Oggetto: **Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019 - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dell'attività didattica nel caseggiato scolastico di Via Cagliari**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Desulo;

**VISTA** l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*);

**VISTO** il decreto legislativo n. 502/1992;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*);

**VISTO** l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (*dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*);

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - facoltà di adottare da parte delle autorità competenti di ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19*);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 (*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 marzo 2020 e successive disposizioni di legge;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusa dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in quello regionale.

**VISTA e RITENUTA** la necessità di dover sospendere l'attività didattica presso il caseggiato scolastico di **Asuai** per prevenire l'insorgere di focolaio infettivo di Sars Covid -19 a causa della segnalazione di un soggetto risultato positivo, frequentante la scuola elementare, mentre è in corso la ricostruzione della mappa dei contatti avuti dal "positivo" al fine di poter effettuare i necessari controlli su quanti potenzialmente contagiati o comunque posti a stretto contatto con i familiari ed alunni ;

**RITENUTO DI DOVER** procedere alla sospensione delle attività didattiche al fine di prevenire diffusione del contagio, poiché, nonostante le eccellenti cautele e l'ottima osservanza delle regole di prevenzione da infezione da Coronavirus, applicate scrupolosamente dalla scuola, non si possono escludere contatti tra i bimbi all'esterno dell'istituto;

**EVIDENZIATO** che il provvedimento deve necessariamente riguardare solamente i locali adibiti ad attività didattica nel caseggiato scolastico di **Asuai** ;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000

## ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.lgs 267/2000

**1) la sospensione dell'attività didattica dal giorno 17 11 2020 fino al 24 11 2020 nel caseggiato scolastico di Asuai ;**

- Sarà compito dei genitori vigilare sui propri figli in caso presentino sintomi compatibili con quelli del Covid 19, curandosi che gli stessi, anche qualora siano entrati in contatto con soggetti potenzialmente infetti, osservino scrupolosamente quarantena fiduciaria;

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio del comune di Desulo

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Dirigente Scolastico che ne deve curare l'esecuzione, al comando di Polizia Municipale comunale e ai Carabinieri di Desulo che ne devono far osservare la vigilanza.

*Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero propone Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.*

Data, 16 11 2020

Il Sindaco  
F.to digitalmente  
Avvocato Giovanni Cristian Melis